



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: AFFARI LEGALI

Responsabile: Morosi Sergio

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 30 del 22-07-2022

REGISTRO GENERALE N. 1873

OGGETTO: RICORSI AL TAR MARCHE TITOLARI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER USO TURISTICO-BALNEARE. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“1) Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'art. 182, comma 2 D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77/2020, sono in contrasto con il diritto comunitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”;

2) Ancorchè siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole e abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P..A. e l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto”;

3) Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”;

- a seguito delle suddette sentenze sono stati notificati a questo Ente, alla Regione Marche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche dei ricorsi, proposti dinanzi al TAR Marche da parte di alcuni dei titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche, di seguito elencati:

- * Società 30 Maggio srl (Prot. 37835 del 16.06.2022)
- * Berrettoni Giovanni – Aloha Beach Restaurant di Berrettoni Giovanni (Prot. 38101 del 16.06.2022)
- * Batik snc di Cicchinè Emilio & C. (Prot. 38107 del 16.06.2022)
- * Battistelli Stefano (Prot. 38382 del 17.06.2022)
- * Attilio sas di Steconi Diana & C. (Prot. 38558 del 20.06.2022)
- * Ciavattini Marusia (Prot. 38695 del 20.06.2022)
- * F.P.G. srl (Prot. 38713 del 20.06.2022)
- * Divine srl (Prot. 38755 del 20.06.2022)
- * Croce del Sud di Mengoni Antonella & C. snc (Prot. 38881 del 21.06.2022)
- * Berrettoni Angelo – L'Oasi di Berrettoni Angelo (Prot. 38883 del 21.06.2022)
- * Cristallo di Petrelli Mara e Pini Massimiliano (Prot. 38889 del 21.06.2022)
- * Renovatio srl (Prot. 38891 del 21.06.2022)
- * Passarotti Loredana (Prot. 39293 del 22.06.2022)
- * Lampara Civitanova snc di Broccolo Ugo & C. (Prot. 39911 del 23.06.2022)
- * Golden Beach di Vittori Eliseo e Colotto Fausto sas (Prot. 40037 del 24.06.2022)
- * Stabilimento Balneare Giovanni e Anna snc di Bigoni Vania & C. (Prot.40043 del 24.06.2022)
- * Balneare Santina srl (Prot. 40237 del 25.06.2022)
- * Filippo sas di Cardelli Elisabetta & C. (Prot. 40238 del 25.06.2022)
- * Federico srl (Prot. 40239 del 25.06.2022)
- * G7 di Cardelli Rita & C. sas (Prot. 40241 del 25.06.2022)
- * Stabilimento Balneare Luigi XIV Re Sole di Mantovani Isabella & C. sas (Prot. 41677 del 30.06.2022)
- * Ruffini Andrea (Prot. 41768 del 01.07.2022)
- * Ruffini Antonio (Prot. 41880 del 01.07.2022)
- * Contenti Silvia – Sonamar di Contenti Silvia (Prot. 41887 del 01.07.2022)
- * Siberini Marisa (Prot. 41890 del 01.07.2022)
- * San Marco snc di Gaetani Ulderico e Gaetani Tommaso (Prot. 41907 del 01.07.2022)
- * Solemar snc della Ghibli srl (Prot. 41943 del 01.07.2022)
- * Società Tredici srl (Prot. 41964 del 01.07.2022)

- ogni concessionario ha richiesto al TAR Marche:

- * in via cautelare, di disporre le misure più appropriate alla situazione di ciascun ricorrente, inclusa, se del caso, la fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. nel più breve tempo possibile;
- * in via principale, di accertare e dichiarare la perdurante efficacia delle concessioni balneari in essere fino alla loro naturale scadenza al 31.12.2033;
- * sempre in via principale, di condannare i resistenti al risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa;
- * qualora il TAR lo ritenga necessario, sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia,



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

disponendo la sospensione del giudizio;

* in tal caso, in via cautelare, di disporre le misure che il TAR Marche ritenga appropriate alla situazione di ciascun ricorrente, incluso l'ordine all'Amministrazione di astenersi dall'adottare misure che possano incidere negativamente sulla posizione giuridica di ciascun ricorrente;

- con relazione del 12.07.2022, Prot. 4774, il Dirigente *ad interim* Settore V consiglia la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente con la nomina di un legale individuato dall'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 321 del 19.07.2022 la Giunta Comunale ha deciso, quindi, di costituirsi per la difesa degli interessi dell'Ente nei suddetti procedimenti incardinati dinanzi al TAR Marche dai titolari delle concessioni demaniali indicati in precedenza;

- con il medesimo atto la Giunta ha inoltre dato indicazione allo scrivente, Dirigente del Settore I, di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio e al finanziamento della spesa per le competenze legali;

CONSIDERATO CHE il Comune di Civitanova Marche non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui è necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno;

DATO ATTO CHE:

- l'affidamento viene effettuato ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d) 1) del D.lgs n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

DATO ATTO CHE:

- si è provveduto a richiedere a tre legali di fiducia, Avv. Cristina Cingolani, Avv. Massimo Orteni e Avv. Andrea Calzolaio, apposito preventivo di spesa per la costituzione nei suddetti giudizi;

- tra i preventivi pervenuti entro il termine indicato nella richiesta è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente quello dell'Avv. Andrea Calzolaio;

- il Legale, considerando che tutti i ricorsi sono uguali e che quindi saranno riuniti, ha applicato il compenso minimo spettante per uno di essi (causa di valore indeterminabile di particolare importanza) corrispondente ad € 12.364,80, aggiungendo poi al predetto importo € 300,00 per gli altri 27 ricorsi (quindi € 8.100,00) per un compenso complessivo, pertanto, di € 20.464,80, arrotondato ad € 20.000,00 oltre IVA e CAP e, quindi, € 25.376,00;

- l'Avv. Calzolaio con successiva comunicazione ha chiesto l'estensione dell'incarico al collega,



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Avv. Aldo Ariozzi, precisando che il preventivo non avrebbe subito modifiche;

RITENUTO, pertanto, di conferire incarico agli Avv.ti Andrea Calzolaio e Aldo Ariozzi per rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, questo Ente nei procedimenti promossi dinanzi al TAR Marche da alcuni dei titolari delle concessioni demaniali marittime per uso turistiche-balneari del litorale di Civitanova Marche, indicati in precedenza;

RITENUTO, altresì, di assumere al CAP. 138 BIL. 2022 l'impegno di spesa totale di € 25.376,00 IVA e CAP compresi, per le competenze legali;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 02.05.2022 che attribuisce allo Scrivente l'incarico dirigenziale del Settore I - Servizio 1.2. Legale e Contenzioso;

VISTI gli artt. 107 comma 2[^], 183, 185, 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che con deliberazione n. 321 del 19.07.2022 la Giunta Comunale:
 - * ha deciso di costituirsi per la difesa degli interessi dell'Ente nei procedimenti incardinati dinanzi al TAR Marche da alcuni dei titolari delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche;
 - * ha dato indicazione allo scrivente, Dirigente del Settore I, di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento dell'incarico legale agli Avv.ti Andrea Calzolaio e Aldo Ariozzi e al finanziamento della spesa per le competenze legali;
- di conferire, pertanto, in base al vigente Codice dei Contratti (art. 17, lett d) 1) approvato con D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii), incarico all'Avv. Andrea Calzolaio e all'Avv. Aldo Ariozzi, per rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, questo Ente nei procedimenti promossi dinanzi al TAR Marche da alcuni dei titolari delle concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche;
- di assumere, con imputazione al CAP. 138 BIL. 2022, l'impegno di spesa di € 25.376,00 per le competenze legali;
- di dare atto che il codice CIG acquisito per il presente affidamento diretto è il seguente: Z95373F135;
- di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per i provvedimenti di competenza;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore competente come dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Il dirigente
Morosi Sergio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 22-07-2022

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 27-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato